

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Nuovo processo ICARAP delle SIM

In data 4 aprile 2022 la Banca d'Italia ha pubblicato la comunicazione avente ad oggetto "Adempimenti in materia di processo aziendale di stima del capitale interno e dei rischi aziendali (ICARAP) delle SIM nel nuovo quadro regolamentare europeo" ([documento integrale](#)).

La comunicazione descrive i nuovi adempimenti in merito al processo di controllo prudenziale delle SIM alla luce del pacchetto IFO/IFR che è in corso di completamento a livello europeo e che sarà poi recepito a livello nazionale con successive istruzioni da parte di Banca d'Italia.

La nota di Banca d'Italia si rivolge alle SIM di "Classe 2" che sono tenute a svolgere un'autonoma valutazione, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidi-

tà, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali (internal capital adequacy assessment process and internal risk-assessment process, c.d. processo ICARAP).

In sede di prima applicazione sono escluse da questi adempimenti le imprese di investimenti qualificate come piccole e non interconnesse ai sensi dell'IFR (c.d. SIM di "Classe 3").

Invece le SIM di "Classe 2" sono tenute a trasmettere i resoconti ICAAP/ILAAP nonché i template forniti da Banca d'Italia **entro il termine del 31 maggio 2022** tramite invio alla casella PEC dell'unità operativa / Filiale competente.

La nota di Banca d'Italia fornisce altresì i nuovi schemi di riferimento per la redazione del resoconto ICAAP/ILAAP, comprensivi della mappatura dei rischi da sottoporre a valutazione.

Il resoconto ICAAP/ILAAP inoltre riporta una dichiarazione del CdA su proposta dell'AD/DG sentito il Collegio Sindacale, sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità

Nell'ambito della sezione relativa al "Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP/ILAAP" le SIM descrivono il processo di definizione, aggiornamento e revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP, definendo il ruolo e i compiti assegnati ai diversi organi e varie funzioni aziendali (front office, contabilità, pianificazione e controllo di gestione, compliance, risk management, internal audit)

Infine il template va compilato dalle SIM di "Classe 2" e inviato alle Banca d'Italia via PEC seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione.

ESG: aggiornata la dichiarazione di vigilanza delle ESAs

In data 25 marzo 2022 le (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato l'aggiornamento della loro dichiarazione di vigilanza congiunta sull'applicazione del regolamento sull'informativa finanziaria sostenibile ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (cd. SFDR) ([documento integrale](#)).

La presente dichiarazione aggiorna e sostituisce quella rilasciata nel mese di febbraio 2021.

Le tre Autorità europee raccomandano alle autorità nazionali competenti e agli operatori di mercato di utilizzare l'attuale periodo transitorio dal 10 marzo 2021 al **1° gennaio 2023** per prepararsi all'applicazione del

prossimo regolamento delegato della Commissione contenente gli standard tecnici di regolamentazione (RTS), applicando anche le misure pertinenti della SFDR e del regolamento sulla tassonomia (Regolamento UE 2020/852) secondo le date di applicazione indicate nella dichiarazione di vigilanza.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario

Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a (100.000) centomila euro”

FIA riservati: nuova soglia minima per investitori non professionali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022, n. 19 “Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani” ([documento integrale](#)).

Tale decreto amplia la categoria dei partecipanti a FIA italiani riservati anche a clienti non professionali che rispettano determinati requisiti.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del decreto MEF n. 30/2015, il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa. Il nuovo comma 2, invece, prevede che il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato possa prevedere la partecipazione anche di tre nuove categorie di sottoscrittori.

La prima categoria riguarda gli investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano

quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a 500.000 (cinquecentomila) euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile.

La seconda categoria comprende gli investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a (100.000) centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. La sussistenza dei suddetti requisiti deve essere provata sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale, il quale è tenuto a fornire al soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA.

Infine, la terza categoria include i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli

che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.

Si evidenzia però che i limiti di cui al nuovo comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, ossia ai FIA immobiliari riservati che sono commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici, nonché ai componenti dell’organo di amministrazione e al personale del gestore, i quali possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per importi inferiori a quelli indicati al comma 2.

Si segnala che la definizione di personale è contenuta alla nuova lett. dd) dell’art. 1, co.1, del Decreto MEF e comprende i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.



ATENA®

Il diagnostico per l’Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020



Modello 231: nel catalogo il reato contro il patrimonio culturale

“Esteso il catalogo dei reati presupposto ai delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ([documento integrale](#)) che ha esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, nel suddetto decreto legislativo sono stati inseriti gli artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Tale aggiornamento segue l’inserimento nel Codice Penale, ad opera della medesima legge, del Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale”.

In particolare, gli articoli del codice penale, per i quali è prevista la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, richiamati da nuovo art. 25-septiesdecies sono:

- art. 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
- art. 518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;

- art. 518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
- art. 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
- art. 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”;
- art. 518-bis “Furto di beni culturali”;
- art. 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;
- art. 518-quater “Ricettazione di beni culturali”;
- art. 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”.

Per i suddetti reati il D. Lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da cento a novecento quote, nonché le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Mentre il nuovo art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati del codice penale:

- Art. 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;

- Art. 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

I suddetti reati sono puniti dal D. Lgs. n. 231/2001 con una sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, nonché nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti con la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Si ricorda che l’importo di una quota va da un minimo di euro 258.23 ad un massimo di euro 1549.37 e che le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 comprendono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’aggiornamento è in vigore dal **23 marzo 2022**.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



DICVM/FIA: trasparenza sulle commissioni di performance

Con la Delibera n. 22274 del 24 marzo 2022 "Modifiche del Regolamento Emittenti per l'adeguamento agli Orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di performance degli DICVM e di alcuni tipi di FIA" ([documento integrale](#)), Consob ha uniformato le disposizioni del Regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) all'Orientamento n. 5 contenuto negli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli DICVM e di alcuni tipi di FIA del 5 novembre 2020 ([documento integrale](#)).

In particolare, all'articolo 15-bis è aggiunto il comma 1-ter che prevede l'inserimento nel KIID (Key Information Document per i risparmiatori) dell'avvertenza nel

caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo o di performance anche in periodi di performance negativa.

Il suddetto avvertimento comprende le informazioni di cui ai punti 44 e 48 dell'Orientamento ESMA n. 5, relative all'inserimento nel documento di un "prominent warning" che evidenzia che le commissioni di performance sono addebitabili al fondo anche in caso di performance negativa e delle informazioni sulla commissione di performance.

L'altra modifica riguarda l'Allegato I "Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato rego-

lamentato di titoli" e l'Allegato Ib "Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di DICR e relativi schemi" prevedendo nuove disposizioni relativamente al calcolo degli oneri di gestione.

La delibera entra in vigore il decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Le modifiche si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera.

Infine, si segnala che la documentazione d'offerta deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il **30 aprile 2022**.



Responsabilità amministrativa degli enti: pubblicato il nuovo numero della Newsletter Compliance 231

UIF: pubblicate le casistiche AML legate all'emergenza Covid 19

IVASS: futuri interventi Regolamentari in materia di prodotti vita

Vigilanza sugli Intermediari: instaurazione di un dialogo efficace tra la Banca d'Italia e gli external auditors



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone